

DELIBERAZIONE 12 MARZO 2015
108/2015/R/IDR

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PROPOSTE
DALL'AUTORITÀ DI AMBITO ATO 1 - PALERMO PER IL PRIMO PERIODO REGOLATORIO
2012-2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95); il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di

ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la determinazione del 28 febbraio 2014 n. 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014 n. 3/2014 DSID recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- i dati e le comunicazioni concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013, trasmessi dall’Autorità di Ambito ATO 1 - Palermo ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR e 585/2012/R/IDR;
- l’istanza di aggiornamento tariffario per gli anni 2014 e 2015 presentata dal gestore AMAP S.p.A., in data 30 aprile 2014, ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nonché i dati, gli atti, le note e i documenti trasmessi dall’Autorità di Ambito ATO 1 - Palermo in data 23 maggio 2014 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni

di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06;
- in particolare, l'articolo 172 del d.lgs. 152/06, come modificato dal sopra menzionato articolo 7 del decreto legge 133/14, prevede, al comma 1, che "gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente";
- il comma 4 della medesima disposizione prevede, inoltre, nei casi in cui l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli anzidetti adempimenti, il potere sostitutivo del Presidente della Regione, nonché - in caso di inerzia di quest'ultimo - il potere di segnalazione dell'Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la conseguente nomina di un commissario *ad acta*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall’Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall’Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, il riconoscimento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all’articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall’Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall’Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente deve proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno

- dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
- il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
 - la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
 - il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
 - il comma 6.2 del medesimo provvedimento prevede che la differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie, applicate a seguito della predisposizione tariffaria, e i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione da parte dell'Autorità, sia oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;
 - il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;

- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- l’Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle annualità 2012 e 2013, in data 30 aprile 2013, l’Ente d’Ambito in oggetto ha trasmesso, ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR e 585/2012/R/IDR, le elaborazioni tariffarie - e le rispettive note esplicative - relative *“ai due principali gestori del SII, A.P.S. S.p.A. in A.S. e A.M.A.P. S.p.A., operanti nel territorio dell’ATO 1 Palermo”*;
- per quanto concerne il periodo 2014-2015, non avendo l’Autorità di Ambito ATO 1 - Palermo, alla data del 31 marzo 2014, provveduto alle determinazioni tariffarie di propria competenza, il gestore AMAP S.p.A. ha presentato istanza di aggiornamento tariffario all’Ente d’Ambito medesimo ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR, dandone contestuale comunicazione all’Autorità;
- successivamente, in data 23 maggio 2014 - preso atto dei dati gestionali ed economico-finanziari ricevuti dal gestore salvaguardato AMAP S.p.A. e verificate ed integrate le informazioni e i dati ricevuti dalla struttura operativa della società A.P.S. S.p.A. - il Commissario Straordinario Liquidatore del medesimo Ente d’Ambito ha provveduto ad adottare la deliberazione n. 3/2014 recante *“Approvazione moltiplicatori tariffari per gli anni 2014 e 2015”*;
- nella premessa della deliberazione da ultimo richiamata, l’Ente d’Ambito ha sintetizzato le vicende che hanno caratterizzato l’organizzazione del servizio idrico integrato sul territorio di propria competenza, specificando, tra l’altro, che:
 - nel 2003 *“è stata riconosciuta la salvaguardia temporanea ad AMAP S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Palermo, alla quale lo stesso Comune ha affidato la gestione del SII nell’ambito del suo territorio”*;
 - nel 2007 *“è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione (...) tra l’AATO 1 - PA e la Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. (APS)”*, adottando successivamente, nel 2009, un contratto di servizio per regolare i rapporti tra il soggetto salvaguardato (AMAP S.p.A.) e il soggetto affidatario del servizio idrico integrato nei comuni dell’ATO di Palermo (APS S.p.A.);

- con decreto del 29 ottobre 2013 n. 159, il Tribunale di Palermo ha disposto la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria cui APS S.p.A. era stata precedentemente ammessa; conseguentemente, i curatori fallimentari hanno proceduto alla consegna di reti e impianti dei 52 Comuni già gestiti da APS S.p.A. in liquidazione all’Autorità di Ambito ATO 1 - Palermo, la quale ha contestualmente avviato le procedure per l’affidamento temporaneo della gestione del SII, per la durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, nei 52 Comuni dell’Ambito, già gestiti da APS S.p.A.;
- con medesima deliberazione n. 3 del 23 maggio 2014, l’Ente d’Ambito ha dato atto che i moltiplicatori tariffari calcolati per il 2014 e il 2015 risultano quelli sintetizzati nel prospetto ivi riportato, e in particolare:
 - per il gestore ex-APS S.p.A.: $\mathcal{G}^{2014}=1,395$ e $\mathcal{G}^{2015}=1,347$,
 - per il gestore AMAP S.p.A.: $\mathcal{G}^{2014}=1,088$ e $\mathcal{G}^{2015}=1,075$,
 specificando poi che, per *“mantenere unica la tariffa del SII nei Comuni già affidati ai gestori, ex-APS e AMAP, e [per] far fronte al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del SII nei comuni gestiti dal precedente gestore APS, si ritiene opportuno applicare il medesimo fattore teta (\mathcal{G}) per entrambi i gestori”*, proponendo i seguenti valori del moltiplicatore tariffario:
 - $\mathcal{G}^{2014}=1,090$ e $\mathcal{G}^{2015}=1,090$;
- a fronte di un unico moltiplicatore tariffario proposto per le due gestioni in questione, l’Ente d’Ambito ha inoltre esplicitato di rinviare *“a un successivo provvedimento le modalità di riversamento all’ATO dei maggiori ricavi conseguiti da AMAP per differenza tra il teta calcolato e quello proposto”*;
- con riferimento alle articolazioni tariffarie applicate all’utenza, l’Ente d’Ambito, per entrambe le citate gestioni, ha compilato gli appositi moduli telematici fornendo una proposta di modifica delle stesse. La riferita proposta - peraltro non corredata da una specifica istanza esplicativa delle variazioni apportate - sembra non trovare conferma nella Relazione illustrativa della predisposizione tariffaria di AMAP S.p.A. (in cui, a pag. 8, viene specificato che *“non è stata proposta alcuna modifica per la struttura tariffaria attualmente adottata”*), e comunque le menzionate modifiche alla struttura dei corrispettivi non risultano essere state elaborate nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 39 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- a supporto della deliberazione n. 3 del 23 maggio 2014 sopra richiamata, l’Ente d’Ambito ha trasmesso gli schemi regolatori pertinenti a ciascuna gestione (ex-APS S.p.A. e AMAP S.p.A.);
- non si dispone, dunque, allo stato attuale, di uno specifico schema regolatorio (e in particolare del PEF e del PdI, quali atti che lo compongono) redatto coerentemente con la proposta di un moltiplicatore tariffario unico per le due gestioni in parola;
- inoltre, l’Ente d’Ambito, nella propria deliberazione n. 3/2014, specifica di aver svolto l’*“aggiornamento del Piano economico finanziario, il quale prevede di imputare a carico della tariffa i soli interventi di manutenzione ordinaria delle reti e*

degli impianti, visto che gli interventi da realizzare per la risoluzione della procedura di infrazione comunitaria 91/271/CEE sono stati finanziati con APQ del 30/01/2013, prevedendone l'integrale copertura della spesa a carico della finanza pubblica", pur non trasmettendo - come rilevato nel precedente alinea - il piano economico finanziario coerente con i moltiplicatori tariffari proposti, necessario anche per verificare le modalità con cui lo stesso è coordinato con il citato Accordo di Programma Quadro del 2013, che prevede lo stanziamento di risorse pubbliche per la realizzazione di investimenti;

- infine, l'Ente d'Ambito, nella Relazione di accompagnamento al programma degli interventi - che, per vero, si limita ad illustrare le vicende che hanno caratterizzato il Piano degli interventi adottato nel 2010, revisionato nel 2012 e tutt'ora in vigore - ha precisato che l'APQ del 2013 garantisce l'integrale copertura con fondi pubblici di 26 interventi di cui alla Delibera CIPE n. 60/2012 (per una somma complessiva di 163 milioni di euro) concordati con i Comuni interessati e con la Regione Siciliana, prevedendo precisi impegni nei confronti del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Economia in relazione alla tempistica di attuazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi, e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- anche alla luce di quanto risulta dalle Relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie dei gestori ex-APS S.p.A. e AMAP S.p.A., i valori ρ sopra riportati - come evidenziati nella deliberazione n. 3/2014 dell'Ente d'Ambito - appaiono erroneamente riferiti alle variazioni relative (annuali) del moltiplicatore tariffario e non già ai valori assoluti (cumulati) del moltiplicatore tariffario medesimo (ρ) da intendersi quale coefficiente da applicare alle tariffe praticate ad inizio 2012, come eventualmente modificate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 39 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- la proposta di un moltiplicatore tariffario unico per le due gestioni, avanzata dall'Autorità di Ambito ATO 1 - Palermo, non sia peraltro comunque sufficiente a perseguire la finalità rappresentata dallo stesso soggetto competente di "*mantenere unica la tariffa del SII nei Comuni già affidati ai gestori, ex-APS e AMAP*", atteso che il medesimo moltiplicatore tariffario andrebbe ad applicarsi a quote fisse e quote variabili di articolazioni tariffarie che, anche nella nuova struttura proposta, appaiono differenti (ad eccezione dell'articolazione riferita all'uso domestico

- residente);
- non risulti esplicitata in modo chiaro e trasparente la procedura seguita dall'Ente d'Ambito per quantificare il valore del moltiplicatore tariffario proposto per le gestioni in parola ($g^{2014}=1,090$ e $g^{2015}=1,090$), posto che il comma 10.1 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR chiarisce che “qualora in un ambito territoriale ottimale operino più gestori del SII, previo assenso di ciascuno di essi (...), è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori”;
 - sia necessario che l'Ente d'Ambito provveda a riformulare la predisposizione tariffaria fornendo, coerentemente con la proposta di un moltiplicatore tariffario unico per le due gestioni in parola, il corrispondente schema regolatorio, e in particolare il piano economico finanziario e il programma degli interventi redatti secondo una visione integrata della gestione di ambito;
 - sia necessario che il medesimo soggetto competente rielabori la propria proposta di modifica della struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali - formulando specifica istanza all'Autorità - nel rispetto dei criteri e delle modalità prescritte dall'articolo 39 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - sia necessario condurre verifiche ulteriori sull'asserita disponibilità di contributi pubblici, acquisendo tra l'altro ulteriori informazioni circa lo stato di progettazione/realizzazione dei 26 interventi di cui alla Delibera CIPE n. 60/2012 - previsti nel richiamato APQ del 30/01/2013 e finalizzati al superamento della procedura di infrazione europea per inosservanza degli obblighi di cui alla direttiva 91/271/CE - rammentando, in particolare che l'articolo 7, comma 6, del d.l. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) prevede che, allo scopo di finanziare un Fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente, siano revocate “*le risorse già stanziata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, (...) per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati ostacoli di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore*”;
 - alla luce della riferita mancanza di un piano economico-finanziario coordinato con gli accordi sottoscritti per lo stanziamento di risorse pubbliche, sia necessario acquisire gli elementi informativi essenziali relativi al trattamento contabile, e alle connesse ricadute tariffarie, dell'insieme dei contributi pubblici previsti a sostegno degli interventi;
 - sia opportuno, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi di cui sopra, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria - escludere dall'aggiornamento tariffario i gestori ex-APS S.p.A. e AMAP S.p.A., ponendo provvisoriamente pari a 1 il relativo moltiplicatore tariffario, per il primo periodo regolatorio 2012-2015;
 - sia in particolare necessario acquisire, ai fini di cui al precedente alinea:

- l'atto di approvazione tariffaria coerentemente redatto con PEF e PdI, come, peraltro, stabilmente richiesto dalle regolazione dell'Autorità;
 - la chiara esplicitazione degli obiettivi da perseguire sul territorio, gli interventi allo scopo pianificati, le tempistiche di realizzazione degli stessi, nonché la puntuale indicazione delle risorse destinate a sostenere la prevista spesa per investimenti;
 - l'eventuale proposta di modifica dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti, in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dall'Autorità;
 - le vigenti clausole convenzionali in forza delle quali viene garantita la prosecuzione della gestione del servizio nell'ATO 1- Palermo;
- sia opportuno, anche al fine di assicurare la certezza delle tariffe applicate agli utenti, intimare all'Autorità di Ambito ATO 1 - Palermo di fornire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le informazioni, gli atti, i dati e i chiarimenti relativi agli aspetti sopra evidenziati;
 - sia opportuno prevedere, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 643/2013/R/IDR, che le modalità con cui conguagliare l'eventuale differenza, tra le tariffe fino ad oggi applicate nel periodo considerato e le tariffe approvate dall'Autorità, siano definite con successivo provvedimento, tenendo conto, al riguardo, della riferita richiesta di riformulazione della predisposizione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito e della necessità di verificare possibili criticità relative alla sostenibilità finanziaria della gestione

DELIBERA

1. di escludere dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore \mathcal{G} pari ad 1, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, le gestioni ex-APS S.p.A. e AMAP S.p.A., nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
2. di intimare all'Autorità di Ambito ATO 1 - Palermo di fornire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le informazioni, gli atti, i dati e i chiarimenti relativi agli aspetti evidenziati in premessa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

12 marzo 2015

IL PRESIDENTE